

**Ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1450 del 21/01/2025 (Rv. 673573-01)**

Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Trattamenti retributivi - Nozione - Diversità rispetto ai trattamenti economici ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 *ratione temporis* vigente - Applicabilità ex art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Conseguenze.

La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1450 del 21/01/2025 (Rv. 673573-01)